



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 7/11

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 7/11)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti degli incolpati signori **Francesco Giuliani e Giovanni Giuliani** (Tessera F.I.S.E. nn. 004575/H e 002258/H)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 24 settembre 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Puglia) con allegata produzione documentale, i signori Francesco e Giovanni Giuliani sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione degli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia, per la mancata regolarizzazione dei pagamenti per l'iscrizione al Concorso Foggia A**** del 26/28 novembre 2010 e per il ritiro fuori termine;
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
- gli incolpati nella persona del loro difensore Avv. Alessandro Ranieri, depositavano memorie difensive, datate 11 luglio 2015, nelle quali, gli stessi hanno preliminarmente eccepito la nullità



dell'atto di incolpazione ex art. 21 n. 5 R.G., la nullità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 63 comma 5 e l'estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 56 R.G.. In ogni caso gli incolpati hanno ribadito l'intenzione di onorare il pagamento di quanto dovuto.

- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale nonché l'Avvocato Alessandro Ranieri; dopo esauriente discussione, l'Avvocato Ranieri ha insistito nelle proprie conclusioni (non intendendo peraltro rinunciare all'eventuale prescrizione); la Procura ha chiesto l'estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione.

Rilevato che

- gli incolpati, nei propri atti di causa, si sono offerti spontaneamente di pagare la quota di iscrizione al Concorso Foggia A*** del 26/28 novembre 2010;
- la Procura Federale ha chiesto l'estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione;
- essendo stato tuttavia depositato l'atto di incolpazione in data 24 settembre 2012, il procedimento non può intendersi prescritto;
- la Procura Federale, alla luce di tutto quanto sopra, non ha inteso richiedere alcuna sanzione disciplinare;
- questo Tribunale, anche in considerazione del comportamento processuale dei citati incolpati e della Procura Federale e tenuto conto che non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico degli incolpati medesimi, ritiene di aderire alla formulata offerta di pagamento di quanto dagli stessi incolpati dovuto;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia e l'articolo 10 dell'allora vigente Statuto della F.I.S.E.;



Federazione Italiana Sport Equestri

impone

- ai signori Francesco Giuliani e Giovanni Giuliani l'adempimento dell'obbligo del pagamento del costo dell'iscrizione al concorso Foggia A*** del 26/28 novembre 2010 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai predetti incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione con avvertimento che la mancata ottemperanza a quanto stabilito nella presente sentenza costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica